

# CAMERA DEI DEPUTATI XV LEGISLATURA

## *Giunta per le autorizzazioni*

*Resoconto di Mercoledì 25 luglio 2007*

### **Sui lavori della Giunta.**

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, rappresenta che sinora non risulta pervenuta alla Camera, né quindi assegnata alla Giunta alcuna domanda di autorizzazione in materia di intercettazioni, nonostante che sulla stampa quotidiana e sugli altri mezzi di informazione siano disponibili ampi estratti delle intercettazioni relative al procedimento Unipol-BNL nonché il preannuncio che una domanda di autorizzazioni è stata avanzata dal magistrato. In seguito all'assegnazione, quando questa avverrà, ne sarà data tempestiva comunicazione a tutti i membri in modo tale da consentire la più ampia consultazione degli atti. Come convenuto nella seduta del 18 luglio, la Giunta tenterà di concludere il proprio esame prima della sospensione estiva e tornerà quindi a riunirsi domani e il 1° agosto. Rimarrà da stabilire, d'accordo con gli interessati, la data della loro eventuale audizione *ex* articolo 18 del Regolamento della Camera, prendendo in considerazione eventualmente anche la data del 27 luglio.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) concorda col Presidente sulla necessità di un esame che si svolga in tempi brevi e congrui, in omaggio alle esigenze di trasparenza ormai largamente sentite nell'opinione pubblica. Tuttavia, la Giunta non può che lavorare su atti ufficiali e quindi i suoi lavori sulle intercettazioni non potranno che cominciare in seguito all'effettiva e formale assegnazione da parte del Presidente della Camera. Certo è che egli, pur notoriamente rispettoso del potere giurisdizionale, crede oggi però che debba essere reclamato il rispetto delle attribuzioni della Giunta, in qualche misura frustrate dalla dilatazione dei tempi di consegna degli atti. Non pone una questione di diffusione arbitraria dei medesimi, giacché con il deposito dell'ordinanza in cancelleria è venuto meno il segreto sia «interno» sia «esterno» del relativo contenuto. Si riserva pertanto di avanzare proposte su eventuali iniziative da proporre al Presidente della Camera quando avrà preso cognizione degli atti. Rilevato che - in ordine alla pubblicità degli atti medesimi - occorre attenersi ai precedenti, preannunzia che si allontanerà per partecipare ai lavori della Commissione giustizia.

Maurizio PANIZ (FI), pur riconoscendo la stranezza oggettiva del ritardo con cui gli atti stanno viaggiando verso la Camera, è contrario ad accelerazioni sulla normale tempistica dei lavori della Giunta. Essa sarà investita da questioni di enorme rilievo, che richiedono decisioni motivate con sufficiente ponderazione. Del resto, in altri casi, meno clamorosi dal punto di vista mediatico ma ugualmente importanti per i diretti interessati, l'esame è stato giustamente lungo e approfondito.

Elias VACCA (Com.It) constata che l'esame della domanda che è in procinto di arrivare non può prolungarsi oltre il ragionevole: il Parlamento è nell'occhio del ciclone e non se ne può inquinare il prestigio e il ruolo con manovre di cui non si comprenderebbe il senso.

Nino MORMINO (FI), riprendendo il rilievo svolto dai colleghi che l'hanno preceduto, si dichiara perplesso dell'incredibile lentezza con cui gli atti si stanno facendo strada verso Roma. Non sa se si tratta di colpose disfunzioni o di altro ma è certo che occorra formulare un forte richiamo per il ritardo che costringe la Giunta a riunirsi ormai a ridosso della sospensione estiva. Quanto ai tempi

dell'esame - quando questo finalmente inizierà - si riserva di svolgere le pertinenti considerazioni su un tema che ritiene di rilievo generale e che merita un'attenta e approfondita analisi e non una discussione estemporanea che farebbe torto alla delicatezza della materia.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, sospende la seduta per consentire ai colleghi di partecipare ai lavori della Commissione giustizia.

### **Comunicazioni del Presidente.**

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, comunica che, successivamente alla sospensione della seduta iniziata stamane, è pervenuta alla Camera la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche disposte in procedimento a carico di terzi e relative ai deputati Salvatore Cicu, Massimo D'Alema e Piero Fassino. La domanda sarà stampata e prenderà il n. doc. IV, n. 9. Il Presidente della Camera l'ha quindi assegnata alla Giunta. I rappresentanti dei gruppi sono stati già informati per le vie brevi e comunque il materiale è sin d'ora nella più completa disponibilità per la consultazione dei componenti.

Osserva che, delle intercettazioni che interessano l'esame della Camera dei deputati, tutte tranne due sono già riportate nell'ordinanza emanata dalla dottoressa Forleo il 20 luglio e che sarà riprodotta nello stampato doc. IV, n. 9. Le restanti due che non vi sono riportate ineriscono una al deputato Cicu e una al deputato Fassino.

Propone di darle per lette e di pubblicarle in calce al resoconto della seduta odierna. Ciò sia per completezza d'informazione, specie per quel che concerne la posizione di Salvatore Cicu, per cui si chiede l'utilizzo di quell'unica intercettazione, la quale non sarebbe altrimenti conoscibile, giacché esclusa dal predetto stampato, se non per la consultazione riservata ai membri della Giunta; sia per motivi di trasparenza e coerenza, giacché anche per quel che concerne il deputato Fassino sarebbe incongruo che fossero stampate tutte le sue conversazioni tranne una e considerato che comunque si tratta di materiale disponibile sugli organi di stampa da diverso tempo. Avverte che ha nominato relatori per le posizioni dei deputati Cicu, D'Alema e Fassino i deputati rispettivamente Buemi, Vacca e Antonio Pepe.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) intendeva intervenire nella parte antimeridiana della seduta ma l'arrivo della domanda della dottoressa Forleo smorza in parte lo spirito critico che avrebbe voluto esprimere. Rimane il ritardo non del tutto comprensibile degli atti da Milano, quasi che si volesse creare una *suspence* in ordine all'arrivo del messaggero. Crede che l'autorità giudiziaria di Milano meriti un richiamo forte alla correttezza istituzionale. Ha letto inoltre sulla stampa quotidiana di una presa di posizione del Presidente della Camera che considera impropria. La terza carica dello Stato dovrebbe preoccuparsi piuttosto di tutelare l'alta dignità dell'istituzione. Premesso che crede che nella condotta del giudice Forleo sia venuto meno il ruolo di garanzia della magistratura, si augura che il percorso dell'esame sia trasparente ma sereno.

Antonio LEONE (FI), nell'apprezzare l'intervento del collega Buemi, crede che le dinamiche parlamentari e politiche sviluppatasi a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del giudice Forleo siano tutte interne al costituendo Partito democratico. Ne trae che qualsiasi accelerazione imposta ai lavori della Giunta sarebbe di fatto il frutto di pressioni esterne e dunque inaccettabili. Considera necessario che il collegio impieghi tutto il tempo richiesto per una disamina serena e tranquilla degli atti pervenuti.

Maurizio PANIZ (FI), nel ribadire quanto affermato stamane, reputa necessaria una protesta formale degli organi parlamentari, vittime di una grave forma di scorrettezza istituzionale: la Giunta e la Camera sono state le ultime sedi a conoscere formalmente gli atti pur essendo destinatarie esclusive della domanda in essi contenuta. Quanto poi ai tempi dell'esame, rammenta che la prima

lettura di atti intercettivi è sempre fuorviante e suggestiva. È solo una riflessione più meditata che consente di trarre conclusioni realistiche. D'altronde, altri parlamentari, in carica o cessati, sono stati destinatari di domande autorizzative analoghe e hanno subito lo stesso trauma che oggi immagina subiscano i deputati in questione. Ribadita la sua cultura garantista, emersa già al tempo del processo «Cusani», torna a chiedere un esame secondo tempi e ritmi ordinari, manifestando la disponibilità a eventuali riunioni, ove ritenute necessarie, anche nella seconda settimana di agosto.

Paola FRASSINETTI (AN), crede opportuna una nota di protesta che stigmatizzi il ritardo nella consegna dei documenti e auspica che l'esame presso la Giunta sia connotato da una serietà sostanziale, priva quindi di intenti dilatori ma anche di fretta eccessiva.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), nel concordare con la proposta di pubblicare in calce al resoconto della seduta odierna il testo delle conversazioni allegate alla domanda in questione ma non ricomprese nello stampato che sarà pubblicato dalla Camera, espone che nella vicenda in questione sono in gioco la sfera di libertà dei singoli ma anche l'amministrazione delle prerogative parlamentari, la quale è da sempre indice della credibilità delle Camere. Per quanto delicato l'esame che la Giunta si accinge a svolgere, esso deve compiersi in tempi e modi che conducano ad una decisione che appaia credibile all'opinione pubblica e non dia l'impressione di alimentare un continuo conflitto con l'autorità giudiziaria. Quanto a una nota di protesta nei confronti del tribunale di Milano, la crede ora azzardata, giacché probabilmente dalla consultazione degli atti si potranno comprendere le ragioni del ritardo.

Nino MORMINO (FI), data lettura della lettera del presidente della sezione feriale del tribunale di Milano, datata 24 luglio 2007, con cui si dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Camera, osserva che il ritardo si è quindi consumato nella cancelleria del GIP. Crede perciò che una formale presa di posizione, indirizzata forse alla stampa, con cui si stigmatizzi la mancata preoccupazione di un tempestivo arrivo degli atti alla Camera, sia doverosa. Passando poi ai tempi e al metodo dell'esame, ritiene che esso non debba dare l'impressione di favorire alcuno. Se non si sente di escludere la rilevanza penale di talune condotte che si evincono dalle conversazioni dei parlamentari, nondimeno considera impropria la sede nella quale la possibile illiceità dei comportamenti dei deputati è stata evidenziata. Quando la dottoressa Forleo sostiene che un eventuale diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni pregiudicherebbe la procedibilità penale a carico dei deputati Fassino e D'Alema, lascia intendere di sapere più di quanto non scriva, ciò che appare davvero improprio. Quanto poi alla posizione di Salvatore Cicu, preannuncia di essere orientato a votare per il diniego, data la palese irrilevanza penale del contenuto della sua conversazione.

Daniele FARINA (RC-SE), nel capire le perplessità di quanti lo hanno preceduto, evidenzia però che i tempi della decisione che spetta alla Giunta hanno un evidente rilievo politico: ciò che in condizioni normali sarebbe ragionevolmente lungo oggi rischia di essere percepito come «sospettamente» lento. Del resto, a quel che gli risulta dalla stampa, sia il deputato Cicu sia Piero Fassino hanno espresso il desiderio che l'autorizzazione sia concessa, elemento che affievolisce le necessità di prolungare la discussione. Rileva peraltro che il Presidente della Camera, nell'augurarsi che la procedura che oggi prende avvio non si manifesti come la difesa dei privilegi parlamentari, non ha fatto che interpretare una diffusa impressione dell'opinione pubblica che già si interroga sugli eccessi dei «costi della politica». Del resto, ha colto sulle agenzie di oggi dichiarazioni di senatori che auspicano l'abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione. Parteciperà a eventuali sedute suppletive, anche se non crede giovevoli prese di posizione come quelle del Ministro delle infrastrutture che già predice un diniego delle autorizzazioni basato su cavilli.

Nicola CRISCI (Ulivo) rimarca la necessità di un esame rapido, che non dia alibi a quanti criticano pregiudizialmente il Parlamento. Pur nella sollecitudine non si dovrà perdere la serenità e lo spirito di responsabilità.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) rammenta che solitamente la Giunta è ispirata da un *favor* per la concessione delle autorizzazioni all'utilizzo delle intercettazioni. Tale *favor* viene meno solo in caso di evidenti elementi di strumentalizzazione o persecuzione. Si atterrà a tali criteri anche in questa circostanza. Sottolineato che l'uguaglianza dei cittadini e dei deputati impone un esame analogo a quello condotto in altri casi, enfatizza il ruolo che ancora una volta, purtroppo, è stato assunto dalla stampa, che sembra non conoscere la differenza tra un atto di indagine preliminare e una sentenza definitiva. Ormai sul piano politico qualsiasi atto giudiziario è preso come una sentenza irrevocabile: in questo i tempi attuali sono uguali a quelli di quindici anni fa.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), nuovamente intervenendo, tiene a precisare che il suo auspicio è nel senso di una tutela effettiva e non solo formale dei parlamentari coinvolti. In questo caso probabilmente è nel loro interesse una decisione celere, il cui perseguimento egli non intende ostacolare.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea che occorre placare un'ondata antiparlamentare con un esame rapido e con un esito favorevole alla domanda pervenuta. È contrario a una stigmatizzazione formalizzata delle modalità e dei tempi di trasmissione degli atti alla Camera. Quanto alle dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture richiamate nel corso del dibattito, non dubita che la Giunta saprà lavorare per smentirle.

Maurizio PANIZ (FI) chiede che la seduta di domani sia spostata a fine mattinata, giacché intende intervenire nella discussione in Assemblea sull'ordinamento giudiziario.

Carlo GIOVANARDI, *Presidente*, nel rilevare che nessuno obietta alla pubblicazione in calce al resoconto dell'odierna seduta del testo delle due intercettazioni non ricomprese nel corpo dell'ordinanza che reca la domanda di autorizzazione all'utilizzo, fissa la seduta di domani per le ore 13.

### ***Resoconto di giovedì 26 luglio 2007***

#### **Esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei deputati Cicu, D'Alema e Fassino nell'ambito del procedimento penale nei confronti di terzi n. 19195/05 RGNR - Milano (doc. IV, n. 9).**

*(Esame e rinvio).*

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, con riferimento alla discussione di ieri intende ricordare che è fisiologico che la Giunta intensifichi il ritmo dei propri lavori quando l'importanza del caso al suo esame lo richieda. Rammenta al riguardo le sedute ravvicinate tenute nella XIII legislatura per il caso del deputato Previti (esaminato il giovedì 8 gennaio 1998 e il successivo lunedì 12 gennaio 1998) e nella XIV legislatura per il caso del deputato Marone (esaminato nelle sedute consecutive del 17 e 18 luglio 2001). Ad ogni modo, rileva che sui giornali di stamattina appare evidente come la maggior parte dei gruppi parlamentari abbia già esternato il proprio orientamento: Forza Italia e la Rosa nel Pugno sono per il diniego dell'autorizzazione, mentre Alleanza Nazionale, Verdi e Rifondazione Comunista risultano favorevoli alla concessione. Gli sembrerebbe pertanto assai strano che proprio la Giunta non decidesse di registrare istituzionalmente tali posizioni espresse sui

*mass media*. Propone quindi che le relazioni siano svolte contestualmente nella seduta che convoca sin d'ora per martedì 31 luglio 2007 alle ore 13. In seguito, nella stessa seduta si potrà eventualmente pervenire alla conclusione dell'esame.

Elias VACCA (Com. It), *relatore per la posizione del deputato D'Alema*, non è contrario al calendario suggerito dal Presidente e crede opportuno che i tre relatori siano presenti contemporaneamente. Non di meno si domanda se il lavoro della Giunta sia utile: gli pare infatti che le dichiarazioni cui ha fatto cenno il Presidente frustrino gli sforzi che egli e gli altri relatori si accingono a fare.

Antonio PEPE (AN), *relatore per la posizione del deputato Fassino*, sarebbe pronto a riferire alla Giunta oggi stesso. Concorda tuttavia con l'ipotesi del Presidente di rinviare le relazioni a martedì prossimo.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) ritiene che l'esame delle domande in titolo debba procedere in modo ordinario e ordinato. Se la precoce espressione degli orientamenti dei vari gruppi è sgradevole, essa è anche inevitabile alla luce del rilievo mediatico assunto dalla vicenda. Tutto ciò non deve far dimenticare però che un esame affrettato da parte della Giunta sarebbe comunque vano se non vi fossero gli spazi in Assemblea per una risposta definitiva alla dottoressa Forleo prima della pausa estiva.

Daniele FARINA (RC-SE) si dice sorpreso delle esternazioni che ha letto sui giornali, contraddittorie con quanto ha ascoltato ieri presso la Giunta e improprie per la sede non istituzionale in cui sono state espresse. A scanso di equivoci, afferma la sua contrarietà a ogni rinvio e comunque anticipa il suo voto favorevole alla concessione delle autorizzazioni richieste.

Elias VACCA (Com. It), *relatore per la posizione del deputato D'Alema*, replicando al deputato Mantini, si dice anch'egli pronto a riferire oggi e sottolinea che la programmazione dei lavori parlamentari in realtà è basata sulla successione della funzione referente delle Giunte e delle Commissioni e poi dell'esame dell'Assemblea. Contesta quindi che la Giunta debba rallentare i suoi lavori perché presuppone che l'Assemblea non possa prendere in esame documenti da essa licenziati.

Antonio LEONE (FI) non si sente di condividere per intero le critiche del deputato Vacca al deputato Mantini, giacché l'organizzazione dei lavori della Camera consiste usualmente di un contemperamento tra le esigenze delle sedi referenti e le scadenze fissate nella Conferenza dei presidenti di gruppo. In alcuni casi è quest'ultima che impone l'accelerazione dei lavori delle Commissioni, in altri sono queste che determinano le decisioni della prima. Oltretutto, è noto che il calendario dell'Assemblea è attualmente assai carico. Chiede infine se il Presidente intenda convocare la seduta di martedì prossimo anziché alle 13 per la fine delle votazioni antimeridiane in Assemblea.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, precisa che adotterà la seconda soluzione se in Assemblea saranno previste votazioni.

Massimo FUNDARÒ (Verdi) si dichiara contrario a ogni rinvio e invita i relatori a svolgere i loro interventi.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) crede che l'esame della Giunta debba svolgersi sollecitamente ma senza omettere di considerare - nell'ambito di uno svolgimento contestuale delle relazioni - tutti gli

elementi di conoscenza, ivi compresa l'attenta analisi della richiesta del pubblico ministero allegata agli atti. Concorda col calendario proposto dal Presidente.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, crede lo svolgimento delle relazioni in data odierna, a sole 24 ore dall'arrivo degli atti, potrebbe apparire frettoloso. D'altro canto, però, la Giunta non è tenuta a svolgere il processo nei confronti degli indiziati di reato né dei loro interlocutori telefonici: deve solo valutare se le intercettazioni abbiano violato gratuitamente e senza necessità investigative la riservatezza dei parlamentari. Si tratta di un compito che ragionevolmente si può esaurire la settimana prossima. Comunica che, nel frattempo, il deputato Piero Fassino ha fatto pervenire una lettera del seguente tenore: «*Caro Presidente, ringraziandoLa di avermi voluto comunicare che la Giunta per le autorizzazioni avvierà da oggi l'esame dell'istanza ad essa avanzata dalla dott.ssa Forleo, desidero ribadirLe la mia assoluta estraneità a qualsiasi atto illecito o illegale che sia maturato nella vicenda BNL Unipol. Così come in modo ancora più fermo respingo la affermazione contenuta nell'istanza della dott.ssa Forleo di essere "complice di un progetto criminoso di ampia portata", parole che peraltro la dott.ssa Forleo scrive senza averne titolo e senza dimostrarne in alcun modo il minimo fondamento. Riservandomi naturalmente di presentare alla Giunta una nota scritta con le mie valutazioni più dettagliate sull'intera vicenda, tengo in ogni caso a ribadirLe - come già ho avuto modo di dichiarare alla stampa - di essere unicamente interessato ad un pieno accertamento dei fatti, da cui non potrà che emergere la piena correttezza dei miei comportamenti. Per questo condividerò ogni decisione che in questa direzione la Giunta voglia assumere, ivi compreso l'accoglimento dell'istanza della dott.ssa Forleo. RingraziandoLa per l'attenzione rivolgo a Lei e ai componenti della Giunta i miei più cordiali saluti, Piero Fassino*».

Antonio PEPE (AN), *relatore per la posizione del deputato Fassino*, osserva che l'interessato si è riservato di produrre una memoria scritta. Ciò gli impedisce di svolgere oggi la relazione: non di meno chiede al Presidente di informare Piero Fassino della prossima convocazione della Giunta.

Massimo FUNDARÒ (Verdi) si oppone al rinvio dell'esame e chiede che la proposta del Presidente sia messa ai voti, preannunciando voto contrario.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del Presidente.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, fa presente che rimane quindi stabilito che la Giunta tornerà a riunirsi martedì 31 luglio 2007 alle ore 13 o, in caso di votazioni antimeridiane in Assemblea, al termine delle stesse.

### ***Resoconto della Martedì 31 luglio 2007***

*Martedì 31 luglio 2007. - Presidenza del presidente Carlo GIOVANARDI.*

**Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei deputati Cicu, D'Alema e Fassino nell'ambito del procedimento penale nei confronti di terzi n. 19195/05 RGNR - Milano (DOC. IV, N. 9).**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, comunica che nel pomeriggio di giovedì 26 luglio 2007, successivamente alla conclusione della seduta della Giunta, è pervenuta dal Ministro D'Alema la seguente lettera: «*Caro Presidente, la ringrazio per avermi informato che la Giunta per le*

*autorizzazioni a procedere ha avviato oggi l'esame dell'istanza avanzata dalla dottoressa Forleo. Desidero dirle che sono turbato e preoccupato per accuse - ampiamente diffuse a mezzo stampa nei giorni scorsi - tanto gravi quanto palesemente infondate, sulla base della lettura delle stesse intercettazioni cui ci si riferisce nella ordinanza. Intendo presentare alla Giunta una dettagliata memoria a sostegno di questo mio giudizio e a dimostrazione della mia assoluta estraneità ad atti illeciti o disegni criminosi. Sono interessato più di ogni altro ad un pieno accertamento della verità dei fatti ed anche per questo ho già dichiarato la mia disponibilità a collaborare con la magistratura, indipendentemente dalle conclusioni cui giungeranno la Giunta e il Parlamento. In questo senso condividerò - come ha già dichiarato l'on. Fassino - ogni decisione che il Parlamento intenda prendere, ivi compreso l'accoglimento dell'istanza della dr.ssa Forleo. La ringrazio ed auguro a lei e ai componenti della Giunta buon lavoro. Cordiali saluti, Massimo D'Alema».*

A sua volta, venerdì 27 luglio ha indirizzato al deputato Fassino, in conformità all'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento della Camera, la seguente lettera: «Egregio Onorevole, con riferimento alla Sua lettera pervenutami ieri, La ringrazio per le cortesi espressioni che Ella ha voluto usare nei confronti del collegio da me presieduto e Le faccio presente che ne ho dato lettura nella stessa seduta di ieri. Nel prendere atto altresì della possibilità che Ella invierà una memoria scritta sui fatti relativi alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni avanzata dal GIP presso il tribunale di Milano, La informo che la prossima seduta della Giunta è convocata per martedì 31 luglio 2007, alle ore 13 ovvero al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea, se previste. In tale sede è previsto che i relatori svolgano la loro esposizione e credo quindi opportuno che lo possano fare avendo a disposizione la memoria da Lei preannunciata. Nell'allegare la copia del resoconto della seduta della Giunta di ieri e della nuova convocazione, Le porgo i miei migliori saluti». Analoga comunicazione ha inviato al deputato D'Alema. Chiede quindi ai relatori se siano pronti a riferire.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), *relatore per la posizione del deputato Cicu*, rileva pregiudizialmente che la domanda pervenuta dal giudice Forleo è un atto abnorme. Si tratta infatti di un provvedimento il quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003, dovrebbe recare unicamente l'indicazione delle norme pretesamente violate e le ragioni su cui la richiesta si fonda. La domanda della dottoressa Forleo invece reca considerazioni ulteriori e diffuse che tramutano la sua ordinanza in un atto che la Camera non può ricevere. L'abnormità di esso lede la collaborazione positiva che dovrebbe intercorrere tra istituzioni e si pone come oggettivamente conflittuale con il Parlamento. Propone quindi che l'ordinanza sia restituita al mittente in modo tale che il giudice di Milano possa riformularla mondandola degli aspetti che oggi la rendono inaccettabile a motivo di contenuti non previsti dalla legge. Quest'ultima vale sia per i deputati sia per i magistrati.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, ricorda che per atto abnorme la giurisprudenza - ai fini dell'immediata ricorribilità per cassazione, anche al di fuori dei casi previsti all'articolo 606 del codice di procedura penale - intende quell'atto o provvedimento del tutto nuovo e straordinario rispetto a quelli previsti dall'ordinamento giuridico e volto a conseguire effetti giuridici non consentiti dalle premesse dalle quali esso scaturisce. La proposta di dichiarare irricevibile la domanda della dottoressa Forleo non può quindi basarsi sulla pretesa abnormità del suo atto, giacché non si tratta di un atto abnorme. Del resto, l'avvenuta assegnazione alla Giunta da parte del Presidente della Camera è già prova della sua ricevibilità.

Antonio LEONE (FI) chiede che si svolga un dibattito sulle questioni sollevate dal deputato Buemi.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, non può consentire un dibattito sulla pretesa abnormità della domanda pervenuta e già assegnata alla Giunta dal Presidente della Camera. Dispone l'audizione del deputato Cicu.

*(Viene introdotto il deputato Cicu).*

Salvatore CICU (FI) si rammarica di essere stato ormai da diversi giorni collocato sulle prime pagine dei giornali e accostato a un disegno criminoso di ampia portata. Ciò ha determinato in lui un forte turbamento, presto estesosi alla sua cerchia familiare e sociale. Preoccupato per la diffusione delle notizie relative all'ordinanza della dottoressa Forleo, egli si è peritato di verificare che in realtà il suo coinvolgimento mediatico nella vicenda è motivato da una sola conversazione relativa all'imminente matrimonio di Stefano Ricucci. Non nega di conoscere il senatore Comincioli, giacché si tratta dell'artefice della sua prima candidatura a deputato, ma crede che la sua posizione necessiti di una differenziazione da altre, sul merito delle quali tuttavia non intende entrare. Affermato che una pronuncia della Giunta nel senso dell'irricevibilità non sarebbe compresa dall'opinione pubblica, auspica che l'autorizzazione che lo riguarda sia concessa.

*(Il deputato Salvatore Cicu si allontana dall'aula).*

Enrico BUEMI (RosanelPugno), *relatore per la posizione del deputato Cicu*, non intende proseguire nel suo ruolo di relatore se non verrà presa una decisione sulla questione pregiudiziale da lui testé formulata.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, ribadisce che non possono esservi deliberazioni della Giunta sulla qualità intrinseca di un atto giudiziario. Consentirà invece un dibattito sull'ipotesi di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, che considera già una proposta di merito.

Daniele FARINA (RC-SE) si dice nettamente contrario all'impostazione del collega Buemi, dalla quale traspare un evidente e inaccettabile intento dilatorio, reso manifesto anche dalla sua mancata partecipazione all'ultima seduta. Se il collega Buemi non intende prendere una posizione nel merito, converrà che lo affermi chiaramente e rimetta l'incarico di relatore.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), *relatore per la posizione del deputato Cicu*, parlando per fatto personale, invita il collega Farina a moderare i toni, totalmente sconvenienti, a suo avviso, alla discussione in corso e non gli consente di dubitare della sua onestà intellettuale. La sua assenza nella seduta del 26 luglio si deve a motivi indipendenti dalla sua volontà. Insiste per lo svolgimento di un'ampia discussione sulla sua proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, anche a motivo della palese violazione da parte del giudice Forleo dei principi contenuti negli articoli 112 e 27 della Costituzione.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) crede che la discussione in atto pervenga fatalmente già al merito della richiesta in titolo e che dunque il collega Buemi possa farvi agevolmente confluire i suoi rilievi critici. Invita pertanto i presenti a superare il passaggio procedurale e a concentrarsi sui contenuti delle relazioni che si augura siano svolte.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene abnorme la richiesta del collega Buemi di dichiarare abnorme l'atto della dottoressa Forleo. Quest'ultimo, a una piana lettura dei documenti a disposizione, si rivela pienamente conforme alla legge, salvi taluni contenuti sulla cui opportunità si può discutere. Concorda nel resto col collega Mantini.

Antonio PEPE (AN), *relatore per la posizione del deputato Fassino*, sottolinea che l'articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 2003 prescrive il contenuto minimo della domanda autorizzatoria sulle intercettazioni indirette di parlamentari. Presenti i requisiti minimi, non vi può essere un giudizio di abnormità se ve ne sono di ulteriori.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) crede opportuno che la Giunta torni a procedere in modo ordinario e auspica che taluni dei rilievi espressi dal collega Buemi siano recuperati nella discussione che deve essere ampia e approfondita anche con riferimento a ulteriori profili di carattere tecnico-processuale. Concorda nel resto con il Presidente.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) rimette il suo mandato a riferire sulla posizione del deputato Cicu.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, assume per sé il predetto incarico e si riserva di svolgerlo al termine delle relazioni dei deputati Pepe e Vacca.

Antonio PEPE (AN), *relatore per la posizione del deputato Fassino*, espone che l'indagine cui si riferisce la domanda in titolo reca tre distinti tronconi: la tentata scalata alla Rizzoli-Corriere della Sera; la tentata scalata alla Banca Antonveneta; la tentata scalata alla Banca Nazionale del Lavoro. L'odierno esame presso la Giunta interessa soltanto il primo e il terzo dei filoni menzionati. Per quanto riguarda le intercettazioni riferite al deputato Piero Fassino, esse concernono la scalata alla BNL da parte di Unipol; l'accusa ritiene tale operazione illecita e, come si legge nella ordinanza al nostro esame [vedi punto a)] «le fonti di prova di tale illecita operazione venivano e vengono ad essere rappresentate - oltre che da plurime di dette conversazioni - dalle ricostruzioni documentali di occulti «rastrellamenti» di azioni BNL da parte della stessa Unipol con la complicità di soggetti alla stessa «vicini», dai contestuali comunicati al mercato della stessa Unipol non risultati conformi agli obiettivi raggiunti o che si stavano per raggiungere, nonché dalle dichiarazioni di persone direttamente informate dei fatti». Il 18 marzo 2005, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) lanciava un'offerta pubblica di scambio - con rapporto 5 azioni BNL per una BBVA - per ottenere il controllo della banca italiana. L'allora Governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, attraverso Gianpiero Fiorani, allora esponente apicale della Banca Popolare di Lodi - poi Banca Popolare Italiana - contattò Giovanni Consorte, amministratore delegato della Unipol, per sollecitarlo a organizzare una cordata italiana che si opponesse alla conquista spagnola della BNL. L'ordinanza evidenzia che l'Unipol raccoglieva l'offerta «*innescando così, già a partire dal 21 aprile 2005, una serie di operazioni finalizzate all'occulto rastrellamento di azioni BNL*» e, secondo i magistrati, tutte le operazioni di contrasto della trasparente e legale operazione spagnola furono al contrario illecite e dannose per il mercato e per i risparmiatori.

Quel che gli preme in questa sede è rilevare che il procedimento penale 19195/05 RGNR - Milano annovera come indagati cinque persone: Consorte, Sacchetti, Cimbri, Fiorani e Boni. Consorte in particolare risulterebbe indagato per ostacolo alle attività di vigilanza della CONSOB (articolo 2638 del codice civile) e per manipolazione del mercato di cui all'articolo 185 del Testo unico della finanza - TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni). A quest'ultimo proposito, evidenzia che la condotta incriminata consiste tra l'altro nel diffondere notizie false o nel produrre una alterazione sensibile del prezzo di strumenti finanziari attraverso operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a tale scopo. Tale fattispecie sarebbe stata realizzata da Consorte nei modi che seguono. Egli aderì al disegno di acquisizione del controllo della BNL propostogli da Fazio tramite Fiorani e quindi cercò soggetti del mondo bancario e finanziario che potessero allearsi con lui nell'acquisto, diretto o indiretto, di azioni BNL che quindi non sarebbero state scambiate con le azioni del Bilbao. In sostanza il Consorte si pose l'obiettivo di far fallire l'OPS del BBVA mediante la creazione di un «concerto» di azionisti che avrebbero fatto riferimento a lui e non dunque alla banca spagnola.

A norma di legge, l'Unipol, diretta dal Consorte, una volta acquisita la quota (detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona *ex* articolo 105 TUF) superiore alla soglia del 30 per cento della BNL, avrebbe dovuto lanciare l'offerta pubblica di acquisto totalitaria prevista dall'articolo 106 del medesimo TUF, secondo le modalità ed i termini previsti dal detto articolo.

Nell'ordinanza si muove all'Unipol il rilievo di essere stata, invece, reticente nei confronti del

mercato, pur dopo aver raggiunto il *quorum* per lanciare l'OPA obbligatoria, e di avere perseverato nel rastrellamento di azioni BNL «*incentivando così la propria sostanziale posizione di dominio assoluto nella BNL*». L'Unipol - si legge ancora - «*per sbaragliare definitivamente la concorrenza della BBVA ritardava ogni comunicazione dovuta sino al momento dell'avvenuta certezza di aver superato il 50 per cento del capitale*». In particolare la magistratura ritiene che l'Unipol abbia lanciato al mercato comunicazioni dal tenore difforme dal vero, di avere riferito falsamente che l'unico suo obiettivo era la difesa di BNL-Vita, di essere stata illecitamente reticente anche verso l'organo di controllo, la Consob.

Il pubblico ministero contesta al Consorte di aver compiuto atti diretti a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato dell'azione ordinaria BNL e di avere forse pagato sul mercato il differenziale tra il 30 per cento e il 51 per cento (che egli ha dichiarato al telefono di avere già in tasca, sia pure mediante prestanomi) ad un prezzo differente da quello previsto *ex lege* e comunque di non avere comunicato al mercato il raggiungimento del *quorum* del 30 per cento per scongiurare possibili rilanci della concorrente banca spagnola. Se tutto questo possa in effetti integrare la configurazione dei reati di manipolazione del mercato e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'articolo 2638 codice civile, ovvero altre fattispecie di reati, non è di competenza della Giunta stabilire ma della magistratura.

In questa sede la Giunta è chiamata a decidere se concedere o meno l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche. Il giudice ha valutato la rilevanza processuale di dette intercettazioni e ne ha richiesto l'utilizzabilità anche al fine di contestare ulteriori ipotesi di reato (*insider trading*). Nel riservarsi di dare un giudizio definitivo all'esito degli interventi e considerazioni dei componenti la Giunta, personalmente ritiene sin da ora di poter dire che l'autorizzazione debba essere concessa, giacché non gli pare che la richiesta della dottoressa Forleo sia connotata da aspetti abnormi che la possano far qualificare come strumentale o persecutoria. Del resto, un eventuale diniego non gioverebbe al deputato Fassino, attualmente non indagato, ma costituirebbe un indebito favore per Giovanni Consorte. Inoltre, come emerge dal contenuto delle conversazioni, tenendo distinti i profili del merito politico da quello giudiziario, a suo avviso il deputato Fassino spesso appare più come un soggetto che chiede o riceve informazioni sulla scalata che come reale parte attiva della stessa. Le medesime conclusioni del Gip sembrano a suo avviso confermarlo indirettamente: invita i componenti a consultare la nota 45 dello stampato. L'uso delle intercettazioni può però servire come prova per contestare al Consorte l'eventuale consumazione dei reati richiamati dal Gip nell'ordinanza medesima.

A suo avviso, pare potersi affermare che la *ratio* posta a base dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 è la tutela della riservatezza del parlamentare e la protezione del parlamentare medesimo da indebiti accostamenti mediatici a fatti illeciti, anche considerando che sugli organi di informazione, il coinvolgimento di parlamentari esaspera la pubblica curiosità e suscita malevoli curiosità nella stessa opinione pubblica. Peraltro, questa *ratio* non si traduce immediatamente in divieti di pubblicazione, che la legge n. 140 del 2003 non prevede (anche perché la *privacy* delle personalità pubbliche è ritenuta attenuata sia dalla giurisprudenza che dal Garante dei dati personali), ma in un divieto di utilizzo processuale senza autorizzazione delle relative prove. Occorre quindi volta per volta, fattispecie per fattispecie, valutare se concedere o meno l'utilizzo. Nella fattispecie in esame l'interesse tutelato dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, del resto, è stato già ampiamente violato dalla pubblicazione ampiamente avvenuta delle intercettazioni medesime, ormai di fatto non più riservate perché di dominio pubblico ed apparse sia su organi di informazione, sia su *Internet*. Prevale, a suo avviso, la tutela dell'interesse a fornire sia al giudice sia all'imputato e a tutte le parti del procedimento (anche al fine di non creare ipotetici riflessi negativi al diritto di difesa), ogni mezzo di prova necessario per l'accertamento della verità e per assicurare giustizia.

Elias VACCA (Com.It), *relatore per la posizione del deputato D'Alema*, espone che la procura della Repubblica di Milano, come largamente noto, sta conducendo tre vaste indagini per fatti di ostacolo alle attività di vigilanza delle autorità preposte (prima fra tutte la CONSOB),

manipolazione dei mercati (aggiotaggio) e abuso d'informazioni privilegiate (insider trading), di cui rispettivamente agli articoli 2638 del codice civile e 185 e 184 del Testo Unico sulla Finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni). Nell'indagine nella quale rilevano le conversazioni di che trattasi, gli indagati sono: Giovanni Consorte, Ivano Sacchetti, Carlo Cimbri, Gianpiero Fiorani e Gianfranco Boni, distinta al n. 19195/05 R.G.N.R. e 3686/05 R.G. G.I.P.; e Stefano Ricucci, distinta al n. 4390/07 e 844/07 R.G. G.I.P.

La prima delle citate indagini prende le mosse da una data precisa: il 18 marzo 2005, giorno in cui il Banco Bilbao VA (BBVA) lanciò un'offerta pubblica di scambio (OPS) per arrivare al 30 per cento della BNL, a ciò autorizzata dalla Banca d'Italia. L'allora governatore della stessa Banca d'Italia, Antonio Fazio - secondo la magistratura - si oppose all'eventuale controllo spagnolo della BNL e promosse una cordata italiana che contrastasse il disegno del BBVA. Secondo l'impostazione accusatoria, si prestarono a tale disegno Gianpiero Fiorani, allora esponente apicale della Banca Popolare di Lodi - poi Banca Popolare Italiana - e Giovanni Consorte, amministratore delegato della Unipol. Secondo i magistrati, le operazioni di contrasto della trasparente e legale operazione spagnola furono al contrario illecite e dannose per il BBVA, il mercato e per i risparmiatori. Per una migliore comprensione dei fatti, occorre precisare che l'articolo 106 del TUF prevede al primo comma l'obbligo, per chiunque venga a detenere il 30 per cento delle azioni con diritto di voto in una società quotata in Borsa, di lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) per il restante 70 per cento. Tale obbligo di OPA risponde all'esigenza sentita dal legislatore di temperare il beneficio derivante dalla titolarità di un significativo pacchetto di azioni, tale da determinare il controllo della società, con l'interesse dei piccoli azionisti a vedere congruamente remunerata la dismissione delle loro azioni del tutto ininfluenti nella gestione ed amministrazione della società. Infatti quanti, soli o «in concerto» o «in patto» di sindacato o di blocco, controllano la vita aziendale godono del privilegio di poter nominare gli organi sociali e, in definitiva, governare l'impresa. Gli altri azionisti conservano diritti ridotti.

Per questo il legislatore ha inteso costringere l'azionista di controllo - che ha pagato un «premio di maggioranza» al venditore che gli ha consentito di acquistare la quota marginale per giungere al controllo - a pagare poi a tutta la platea degli azionisti che lo vogliono un prezzo obiettivamente congruo per le loro azioni, calcolato secondo i parametri dettati dallo stesso articolo 106 del TUF al secondo comma. Inoltre il lancio dell'OPA pone la generalità dei soggetti interessati agli andamenti del mercato dei titoli, del sistema bancario in questo caso e delle istituzioni pubbliche a conoscenza degli intendimenti degli agenti sulla società interessata dall'OPA. Chiunque, giungendo a detenere il 30 per cento del capitale di una società quotata in Borsa, si sottrae all'obbligo dell'OPA, risparmia sui propri acquisti di azioni in modo illecito e tace indebitamente ed illecitamente i propri intendimenti.

Sicché, secondo i magistrati, il Consorte tra il maggio e il giugno 2005 avrebbe rastrellato mediante intestazioni fittizie e fiduciarie e mediante l'acquisto di opzioni (*call*) quote della BNL ben superiori al 30 per cento, intendendo lanciare l'OPA in un momento in cui solo formalmente fosse giunto a tale soglia, ma nella realtà dei fatti l'aveva abbondantemente superata ed anzi era giunto a detenerne la maggioranza assoluta, in maniera tale che al lancio dell'OPA avrebbe avuto la preventiva sicurezza del controllo completo della BNL.

In questo i magistrati ravvisano il reato di aggiotaggio di cui all'articolo 185 TUF.

La condotta incriminata da quest'ultima norma consiste tra l'altro nel produrre una alterazione sensibile del prezzo di strumenti finanziari attraverso operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a tale scopo.

Tale fattispecie sarebbe stata realizzata - vale la pena di ripetere - da Consorte nei modi che seguono.

Egli ricercò (e in parte trovò) soggetti del mondo bancario e finanziario che potessero allearsi con lui nell'acquisto diretto o indiretto di azioni della BNL, le quali conseguentemente non sarebbero state scambiate con le azioni del BBVA.

Viene sostenuto pertanto che il Consorte si pose l'obiettivo di acquisire all'UNIPOL il controllo

della BNL anche facendo fallire l'OPS del BBVA mediante la creazione di un 'concerto' di azionisti che avrebbero fatto riferimento a lui e non dunque alla banca spagnola. In pratica i pubblici ministeri contestano al Consorte di aver omesso di lanciare un'OPA regolare e di aver invece progettato il lancio della medesima offerta solo quando avesse avuto la certezza del successo dell'operazione. Egli avrebbe altresì pagato sul mercato il differenziale tra il 30 per cento e il 51 per cento (che egli dichiara al telefono nel luglio 2005 di detenere già, sia pure mediante prestanome o concertisti) a un prezzo inferiore a quello previsto dal predetto articolo 106. Inoltre sarebbe ipotizzabile a carico del Consorte anche il reato di rivelazione di informazioni privilegiate *ex* articolo 184 TUF.

La domanda di autorizzazione pervenuta è basata sull'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Tale disposizione prevede che, nel caso in cui il Gip, d'ufficio o sollecitato dalle parti di un procedimento penale, ritenga rilevanti per il procedimento intercettazioni di conversazioni di parlamentari non captate su loro utenze o su ambienti in loro esclusiva disponibilità, deve chiedere l'autorizzazione all'utilizzo alla Camera competente, sentite le parti stesse nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale. La Giunta per le autorizzazioni della Camera, fin dai primi tempi dell'entrata in vigore della citata legge, ha interpretato l'articolo 6, comma 2, come agganciato indissolubilmente alla disciplina del procedimento delle intercettazioni di conversazioni dettata dal menzionato codice di procedura.

Quando infatti l'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 prevede che nel determinare la rilevanza per il procedimento delle captazioni svolte, il Gip debba sentire le parti, individua come momento di tale determinazione l'interlocuzione prevista dal predetto articolo 268, comma 6. Tale ultima disposizione presuppone lo svolgimento degli atti e degli adempimenti previsti nei commi precedenti del medesimo articolo 268, i quali sono volti, da un lato, ad assicurare l'efficacia nella raccolta delle prove; e, dall'altro, a offrire reali garanzie di contraddittorio e di difesa.

La Giunta per le autorizzazioni ha quindi sempre ritenuto che le prerogative parlamentari non sono intaccate se l'autorità giudiziaria richiede l'autorizzazione all'utilizzo non più tardi del momento in cui decide l'acquisizione probatoria del materiale intercettivo al fascicolo del dibattimento. Circa eventuali provvedimenti cautelari, dispone implicitamente l'articolo 268, comma 5, del codice di procedura penale: vi si consente di ritardare il deposito delle intercettazioni fino al termine delle indagini preliminari se sussistono motivi legati alla proficua prosecuzione delle indagini, decisione questa che può intervenire in un tempo antecedente alla fase cui l'articolo 6 della legge n. 140 rinvia. La pubblicità dello stato degli atti, infatti, frustrerebbe ogni esigenza di prevenzione.

La sistemazione appena sintetizzata, come accennato, è stata fatta propria dalla Giunta all'unanimità in numerosi precedenti, a cominciare dalla XIV legislatura nelle sedute del 27 novembre 2003 e del 28 gennaio 2004. Essa è stata poi costantemente ribadita nelle sedute del 16 marzo, 22 giugno, 13 settembre e 18 dicembre 2005 e 18 gennaio 2006. L'Assemblea, dal canto suo, ha implicitamente condiviso tale interpretazione già nella seduta dell'8 febbraio 2006, deliberando su proposte della Giunta per le autorizzazioni su domande di utilizzo di intercettazioni avanzate nell'ambito di procedimenti nei quali era stata adottata la suddetta interpretazione. Nella legislatura in corso, la Giunta per le autorizzazioni si è attenuta a tale impostazione già nelle sedute del 18 ottobre, 17 e 29 novembre 2006 e in quella del 20 giugno 2007.

Tale procedura è stata seguita anche dal Gip Forleo, la quale - richiesta dal PM di acquisire a fascicolo del dibattimento le intercettazioni di conversazioni di indagati con deputati non indagati - ha deciso di avanzare la domanda autorizzativa alla Camera. Dalla documentazione pervenuta risulta che la domanda autorizzatoria si riferisca attualmente solo agli indagati. Secondo la dottoressa Forleo sarebbero rilevanti a carico degli indagati le conversazioni con Piero Fassino e Massimo D'Alema, svoltesi a partire dal 5 luglio 2005. Sarebbe altresì rilevante la conversazione del deputato Cicu del 8 luglio 2005.

In particolare, per quanto riguarda il deputato D'Alema, risulta che - ai fini dell'autorizzazione qui richiesta - egli abbia parlato col Consorte in due occasioni: il 7 e il 14 luglio 2005. In tale ultima data D'Alema ha parlato anche con tale Stefanini, attualmente non indagato.

Il 7 luglio la conversazione n. 234 inizia alle 23,18 tra Consorte e il senatore Nicola Latorre, il quale poi passa l'apparecchio a D'Alema. Si tratta della terza telefonata tra Consorte e Latorre nello stesso giorno, nell'arco del quale Consorte confida a Latorre le sue preoccupazioni sulla riuscita della sua scalata alla BNL. Non è dato capire dalle sole intercettazioni a quale specifico profilo le sue preoccupazioni siano riferite, anche se pare che esse attengano vari evenienze, non dipendenti dall'azione dello stesso Consorte. Sembra di arguire comunque che Consorte registri l'ostilità di alcuni grandi gruppi bancari e industriali al suo progetto e che nutra scarsa fiducia nell'affidabilità dell'ingegner Caltagirone, il quale pretenderebbe troppo fronte della sua adesione al progetto Consorte. Quando poi Latorre passa il telefono a D'Alema, il colloquio tra questi e Consorte concerne la formalizzazione di qualcosa. Consorte infatti dice: «*Dobbiamo formalizzare le cose. Adesso mi manca un passaggio importante e fondamentale*». D'Alema quindi s'informa: «*Di quanto hai bisogno ancora?*» e Consorte risponde: «*Non di tantissimo, di qualche centinaio di milioni*». D'Alema: «*E dopodichè fate da soli?*»; Consorte: «*Sì, sì facciamo da soli. Sì, sì. Ma questo è già deciso [...]*». D'Alema. «*Tutto da soli.*» Dopo poche battute D'Alema dice l'ormai famoso «*Vai avanti, facci sognare*».

Da queste battute si apprende che D'Alema è informato (entro quali termini non è compito del relatore né della Giunta approfondire), probabilmente per il tramite di Latorre, delle operazioni poste in essere da Consorte. Relativamente a detta conversazione gli pare assoluta la rilevanza della stessa per la configurazione in capo a Consorte del delitto di cui all'articolo 184 TUF: se la magistratura ritiene rilevanti questi passaggi telefonici, non può essere la Giunta a denegarli alla dialettica processuale.

Stesso ragionamento vale per la conversazione n. 705 del 14 luglio. D'Alema informa Consorte di avere ricevuto la visita di Vito Bonsignore, detentore di azioni BNL e di avere ricevuto da costui richiesta di conferma su quanto richiestogli da Consorte. Egli presuppone che D'Alema sia informato sulla scalata, approvi politicamente la stessa e possa accondiscendere a qualche sua richiesta sul piano «politico» in cambio dell'ottemperanza alle richieste di Consorte. D'Alema riferisce a Consorte di avere provveduto a quanto richiesto dal suo interlocutore e raccomanda a Consorte di non fare a sua volta cenno della intercorsa conversazione telefonica o in alternativa di non far cenno al colloquio intrattenuto con Bonsignore. Consorte dichiara quindi: «*Lunedì lanciamo l'OPA. Abbiamo finito*». D'Alema lo invita quindi ad adottare «*prudenze*» facendo riferimento a «*comunicazioni*».

Di quali prudenze e di quali comunicazioni si tratti può essere lasciato alla valutazione di ciascuno e dei magistrati in particolare, se rilevante. Certo, se dovesse intendersi il riferimento a intercettazioni delle utenze, il richiamo avrebbe del comico, considerato che nella conversazione n. 158 Consorte-Latorre del 6 luglio 2005 il primo si lascia andare ad una colorita espressione indirizzata anche «*a chi ci ascolta*» così già mostrando la convinzione di essere intercettato e l'indifferenza rispetto a tale evenienza. Poi il deputato D'Alema si fa passare Stefanini, con cui svolge considerazioni relative al più generale panorama del capitalismo italiano e all'ingresso delle cooperative nel c.d. salotto buono della finanza italiana. La conversazione è indubabilmente importante per la acquisizione della prova, in capo a Consorte, della consumazione della condotta prevista e punita dall'articolo 184 TUF. Consorte preannunzia infatti a D'Alema il lancio dell'OPA.

Propone quindi di concedere l'autorizzazione anche all'utilizzo della seconda conversazione. Prosegue illustrando che nel corpo dell'ordinanza pervenuta alla Camera il Gip svolge alcune considerazioni sul ruolo dei parlamentari indirettamente intercettati non espresse peraltro nella richiesta del PM. A nulla vale, a suo avviso, tentare di interpretare sul punto la indicazione contenuta nell'ipotesi accusatoria laddove si fa riferimento ad «*altri da identificare*». A voler essere rigorosi infatti si dovrebbe propendere per «*altri soggetti*» - persone fisiche rappresentanti legali di persone giuridiche coinvolte nella scalata - piuttosto che ai parlamentari già identificati, ma non è compito della Giunta affrontare tali argomenti.

Ad ogni modo, deve rilevarsi come le affermazioni di responsabilità in capo a parlamentari contenute nella ordinanza di rimessione del Gip non abbiano riscontro nelle prospettazioni del PM a

sostegno della propria richiesta. La memoria del PM è nel contempo schematica e compendiosa quanto basta a sostenere le richieste di cui al punto 9 della stessa, che condivide integralmente, anche con riferimento alle due conversazioni relative al deputato D'Alema il quale è per un verso destinatario di informazioni che Consorte aveva l'obbligo giuridico di non divulgare e per l'altro interlocutore di uno dei comprimari della operazione posta in essere da Consorte. Quanto ad ogni altra prospettazione il GIP abbia ritenuto di avanzare, essa non è oggetto della disamina della Giunta, posto che non è compito di tale organo definire il confine tra concorso, connivenza o indifferente conoscenza dei fatti di cui al procedimento.

Le lapidarie affermazioni del GIP alla pagina 15 dell'ordinanza ed in sede conclusiva a pagina 59 dello stampato, pur non riflettendo il contenuto della richiesta del PM e non essendo usuali nel rapporto dialettico tra inquirente e giudice, sono il frutto di una valutazione non preclusa dalla legge. Tanta assertività, in una vicenda complessa come l'attuale, parrebbe più consona a ben altre fasi processuali e di certo non agevola la disamina della Giunta con un apporto di serietà e serenità. Tuttavia, non crede che la critica di merito ed il naturale diritto degli interessati a discolarsi ed a respingere i giudizi espressi tanto in sede processuale che extraprocessuale, rappresentino un elemento che possa indurre al diniego dell'autorizzazione richiesta, comunque motivata ed accoglibile.

Nella valutazione delle due opposte esigenze di tutela della riservatezza delle conversazioni di membri del Parlamento e quella di accertamento dei fatti-reato ipotizzati, nel caso in esame, la prima deve soccombere e la seconda prevalere, in considerazione per un verso della rilevanza del procedimento di che trattasi volto all'accertamento di fatti di diffuso potenziale nocimento ai beni giuridici e di apprezzabile valenza economico-sociale (la tutela dei beni e degli interessi collettivi è per l'appunto la prima missione dei rappresentanti politici ed istituzionali), per l'altro della circoscrizione dei dialoghi da utilizzare proprio alle vicende su cui si indagava, escluso ogni possibile riferimento alle vicende personali dei parlamentari e od o ad altri fatti relativamente ai quali ricorrano esigenze di particolare riservatezza.

Carlo GIOVANARDI, *presidente e relatore per la posizione del deputato Cicu*, espone che la posizione di questi è ricompresa nell'inchiesta sulla fallita scalata al gruppo RCS a opera di soggetti che intendevano acquisirne il controllo in violazione delle norme previste nel decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni. Secondo il giudice Forleo l'intercettazione della conversazione del deputato Cicu con l'indagato Ricucci sarebbe rilevante per dimostrare la vasta rete di rapporti che il Ricucci intratteneva e nel contesto della quale cercava appoggi finanziari e politici per le sue operazioni speculative illecite. Deve rilevare che sul punto l'ordinanza della dottoressa Forleo è piuttosto scarna e in qualche misura contrastante con la parte invece molto abbondante dedicata a D'Alema e Fassino. Se ne trae in realtà che il Cicu, nell'ipotesi accusatoria sarebbe partecipe di un quadro di contatti i cui protagonisti principali sarebbero in effetti altri parlamentari e, in particolare, il senatore Comincioli.

Illustra che dagli atti pervenuti alla Camera, tra i quali figura copia dell'avviso di conclusione delle indagini anche per quel che riguarda il procedimento penale RCS, risulta che il Ricucci sarebbe indagato per manipolazione del mercato per avere rilasciato false dichiarazioni alla stampa in ordine alle sue intenzioni di acquisto e di rivendita di azioni della RCS *Media Group Spa*, tali per cui il titolo in Borsa avrebbe subito continue e rilevanti modifiche che altrimenti non sarebbero intervenute. In particolare, il Ricucci - in qualità di presidente della *Magiste International Société Anonyme* - avrebbe affermato su un arco di tempo che va dall'aprile al luglio 2005 che la *Magiste* acquistava con mezzi propri e che i finanziamenti offerti a quest'ultima società dalle banche non erano garantiti dal pegno sulle azioni RCS; che il suo investimento nell'RCS aveva carattere stabile e strategico e che pertanto egli avrebbe aumentato la sua partecipazione fino al 29,9 per cento. Secondo la pubblica accusa tali dichiarazioni avrebbero portato il titolo a conseguire un artato incremento da 4,9 euro dell'11 aprile a 6,6 euro il 2 agosto 2005. Sempre nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno 2005, il Ricucci dichiarava di non essere in accordo con altri operatori

finanziari.

Propenderebbe per una proposta di diniego, ma visto il sentito auspicio dell'interessato, si rimette alla Giunta.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) ringrazia i relatori per il lavoro che hanno inteso approfondire nella disamina degli atti pervenuti e delle ipotesi delittuose che vi si formulano. Si è convinto nell'ascoltarli che aveva ben intuito inizialmente la vastità e la complessità del lavoro che la Giunta deve compiere. Da questo punto di vista, nel caso specifico, rispettare al contempo le esigenze dell'accertamento dei fatti e i percorsi dell'esercizio dell'azione penale, da un lato, e le prerogative costituzionali dei parlamentari dall'altro richiede particolare impegno. Al proposito, ricorda come nell'unica precedente occasione di questa legislatura di applicazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, ovvero quello dell'ex deputato Ranieli, la Giunta aveva individuato come criteri-guida la legittimità processuale della domanda (alla luce dell'articolo 268 del codice di procedura penale) e la motivata relazione probatoria delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo. Dichiaratosi pronto a fare applicazione degli stessi criteri nel caso all'esame, crede però che la funzione probatoria debba essere ulteriormente esaminata anche alla luce del fatto che la richiesta del PM al Gip Forleo è in parte diversa, per contenuto e finalità, dal provvedimento emanato dal Gip stesso, come del resto lo stesso relatore Vacca ha già colto. Occorre quindi chiarire la portata della decisione che la Giunta intende assumere senza dimenticare di seguire procedure rispettose di tutti i diritti coinvolti.

Carlo GIOVANARDI, *presidente e relatore per la posizione del deputato Cicu*, propone che la Giunta torni a riunirsi domani per definire i tempi della decisione sulla domanda in titolo ed eventualmente affrontare i restanti punti oggi all'ordine del giorno.

Dopo nuovi interventi dei deputati Enrico BUEMI (Rosa nel Pugno), Antonio

LEONE (FI) e Elias VACCA (Com.It), così rimane stabilito.